

MODULO C

Il sistema informativo
e le contabilità aziendali

Aggiornamenti
ONLINE

<p>U.D. 2 Il sistema delle rilevazioni aziendali</p>	<p>Paragrafo 7 Gli obblighi contabili delle imprese pag. 204</p>
<p>U.D. 3 Le contabilità elementari e le contabilità sezionali</p>	<p>Paragrafo 7.2 Il regime dei contribuenti minimi pag. 207</p> <p>Paragrafo 9 La contabilità del personale: cenni pag. 231</p>
<p>U.D. 4 La contabilità Iva</p>	<p>Paragrafo 1.1 I presupposti dell'imposta pag. 238</p> <p>Paragrafo 8 Le liquidazioni e i versamenti dell'imposta pag. 258</p> <p>Paragrafo 11 La dichiarazione annuale pag. 271</p>

Libro unico del lavoro

U.D. 2 pag. 205
U.D. 3 pag. 231

*Il testo che segue rettifica e integra i contenuti del paragrafo 7 dell'U.D. 2 e del paragrafo 9 dell'U.D. 3 relativi, rispettivamente, agli **obblighi contabili** e alla **contabilità del personale**.*

Con il decreto legge n° 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n° 133 sono stati soppressi il *libro matricola* e il *libro delle retribuzioni* ed è stato introdotto per tutti i datori di lavoro l'obbligo di attivare e di tenere il **libro unico del lavoro**, nel quale libro devono essere registrati, per ciascun lavoratore:

- i dati *anagrafici*, cioè cognome e nome, codice fiscale, ecc.;
- i dati *contrattuali* e *retributivi*, quali la qualifica e il livello, la retribuzione base, i premi, i compensi per lavoro straordinario, ecc.;
- i dati *previdenziali*, ossia le posizioni assicurative, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni da enti e istituti di previdenza;
- i dati *fiscali* (trattenute effettuate, detrazioni spettanti per persone a carico).

Tale libro del lavoro deve anche contenere un **calendario delle presenze**, dal quale devono risultare, per ogni giorno, le ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore, le ore di lavoro straordinario, le eventuali assenze, ecc.

Le registrazioni vanno effettuate *entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento*.

Il libro unico del lavoro, di cui non è prevista la tenuta in forma cartacea, è soggetto all'obbligo di *numerazione* in ogni pagina e di *vidimazione iniziale* solo se viene elaborato e stampato in forma meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo.



Inoltre, diversamente dagli altri libri obbligatori, per i quali il Codice Civile prevede un obbligo di conservazione di 10 anni, il libro unico del lavoro va **conservato per 5 anni dall'ultima registrazione**.

Nuovi limiti per la contabilità ordinaria

U.D. 2 pag. 205

Si segnalano qui di seguito i nuovi limiti, in termini di ricavi, che rendono obbligatoria la contabilità ordinaria.

Il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 ("Decreto sviluppo"), convertito nella legge 7 luglio 2011, n° 106, nell'ambito delle misure di semplificazione fiscale, ha elevato i limiti di ricavi ai fini dell'obbligo della **contabilità ordinaria**.

Per effetto di tale norma, devono tenere le scritture contabili che caratterizzano il regime ordinario:

- tutte le società di capitali;
- le società di persone e gli imprenditori commerciali che hanno un volume di ricavi annui superiore a **euro 400.000**, se svolgono attività di servizi, oppure superiore a **euro 700.000** se svolgono altre attività.

Libri e scritture in formato elettronico

U.D. 2 pag. 205

*Il testo che segue integra il punto 1 delle **Formalità relative alle scritture obbligatorie** trattate nel paragrafo sopra specificato.*

Il nuovo **art. 2215-bis**, introdotto nel Codice Civile dal decreto legge n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, prevede che i libri e le scritture la cui tenuta è **obbligatoria** (in particolare – tra gli altri – il libro giornale, il libro degli inventari, i registri Iva, ecc.) "possono essere formati e tenuti con strumenti informatici" che garantiscano in ogni momento la **consultabilità** e la possibilità di **riprodurre o fare copie** dei suddetti documenti.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di **numerazione progressiva** e di **vidimazione** delle scritture tenute con strumenti informatici, e al fine di attestare la regolarità della loro tenuta, è previsto che almeno una volta all'anno, e comunque entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – dopo aver generato un file "immodificabile" relativo alle registrazioni dell'anno precedente, si applichino sullo stesso:

- la **firma digitale**, un particolare tipo di firma elettronica che consente di manifestare e di verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- la **marca temporale**, una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario e che certificano ai fini legali e fiscali il momento in cui un documento si è formato.

Nuovo regime dei contribuenti minimi

U.D. 2 pag. 207

Si accenna qui alle novità introdotte a proposito delle semplificazioni per i contribuenti minimi.

Il decreto legge n° 98/2011, convertito nella legge n° 111/2011, ha profondamente modificato il cosiddetto regime dei **contribuenti minimi**. Infatti, pur mantenendo fermo a euro 30.000 l'importo dei ricavi o dei compensi annui per l'accesso a tale regime, ha introdotto le seguenti principali novità:

- possono avvalersi delle semplificazioni dei "minimi" solamente coloro che hanno iniziato l'attività a partire dall'anno 2008;

- il regime agevolato vale per l'anno di inizio dell'attività e per i quattro successivi; per i giovani, tuttavia, il periodo agevolato può protrarsi fino al compimento dei 35 anni di età;
- l'imposta sostitutiva è ridotta dal 20% al 5% (comprende l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali, mentre permane l'esclusione dall'IRAP)

Prestazioni di servizi: territorialità ai fini Iva

U.D. 4 pag. 239

Il testo che segue rettifica e integra la trattazione relativa al **presupposto di territorialità ai fini Iva delle prestazioni di servizi.**

Con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n° 18, sono state recepite le norme comunitarie in materia di "territorialità" ai fini Iva delle **prestazioni di servizi.**


Secondo la regola generale il luogo in cui i servizi si considerano soggetti a Iva è:

- il paese del *committente*, se questo è un soggetto passivo d'imposta (impresa o esercente arte o professione);
- il paese del *prestatore*, se il committente non è un soggetto passivo d'imposta (consumatore finale).

In altre parole, le prestazioni di servizi da parte di *soggetti passivi* domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato se:

- il committente è un *altro soggetto Iva stabilito in Italia*;
- il committente *non* è un soggetto passivo, sia esso stabilito in Italia o meno.

Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese a soggetti Iva italiani da soggetti passivi stabiliti in altri paesi.



Iva per cassa

U.D. 4 pag. 258

Il testo che segue integra il contenuto del paragrafo 8 **Le liquidazioni e i versamenti dell'imposta.**

Il decreto legge n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, nell'intento di offrire un sostegno finanziario alle imprese di modeste dimensioni, ha introdotto la cosiddetta **Iva per cassa**, ossia la possibilità – per gli operatori il cui volume d'affari **non è superiore a euro 200.000** – di versare l'Iva esposta sulle fatture di vendita solo dopo averla incassata.

Per questi soggetti, l'art. 7 di tale decreto, infatti, prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nei confronti di coloro che esercitano imprese, arti o professioni l'Iva sulle fatture emesse diventa **esigibile** dall'Erario al momento dell'*incasso del corrispettivo* da parte del cedente e – comunque – **dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione.**

Analogamente, l'Iva di cui sopra diventa **detraibile** da parte dell'acquirente solo dopo il pagamento: in altre parole, la detrazione dell'Iva sugli acquisti di cui si parla può essere esercitata al momento del suo effettivo esborso.



Sulle fatture emesse per operazioni alle quali si applichi il meccanismo dell'Iva per cassa va posta l'annotazione "Operazione con Iva a esigibilità differita – art. 7 D.L. 185/2008". In mancanza di ciò vale la regola generale per la quale l'Iva esposta sulle fatture emesse è esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, che per le cessioni di beni è il momento della consegna o della spedizione al compratore.

L'applicazione del meccanismo dell'**Iva per cassa**, dunque, è limitata alle singole fatture sulle quali compare la suddetta annotazione.


Dichiarazione Iva: nuovo termine di presentazione

U.D. 4 pag. 271

Il testo che segue rettifica i termini di presentazione della dichiarazione Iva contenuti nel paragrafo 11 La dichiarazione annuale.

Con la conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n° 207, sono stati stabiliti nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e delle società di capitali.

In particolare, per quanto riguarda la **dichiarazione Iva** valgono le scadenze qui di seguito schematizzate.



Soppressione degli elenchi clienti e fornitori

U.D. 4 pag. 272

*Qui di seguito viene segnalata la **soppressione degli elenchi clienti e fornitori** di cui si parla nel paragrafo 11.*

Il D.L. 4 luglio 2006, n° 233, noto come "decreto Bersani", aveva reintrodotta per i titolari di partita Iva l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei clienti nei confronti dei quali erano state emesse fatture nell'anno precedente e dei fornitori dai quali erano stati effettuati acquisti di beni e servizi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La trasmissione degli **elenchi clienti e fornitori** doveva avvenire esclusivamente **in via telematica** ed era da effettuare entro il 29 aprile di ogni anno, cioè entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione – sempre in via telematica – della *Comunicazione dati Iva* (il cui invio va fatto entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento).

Ora, con una norma contenuta nell'ultima "Manovra d'estate" – costituita dal decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n° 133 – l'obbligo relativo ai suddetti elenchi è **stato soppresso**.



Comunicazione delle operazioni Iva "non inferiori" a euro 3.000

U.D. 4 pag. 272

*Il testo che segue integra il contenuto del paragrafo sopra specificato, dando conto di un nuovo **obbligo di comunicazione** a carico dei soggetti Iva.*

Oltre alla comunicazione dei dati Iva sintetici, che è da inoltrare entro il mese di febbraio di ogni anno, i soggetti Iva hanno anche l'obbligo, in base al D.L. n° 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, di segnalare nominativamente *in via telematica*, entro il *30 aprile di ogni anno*, le operazioni Iva attive e passive di importo **uguale o superiore a euro 3.000**, compiute nell'anno solare precedente.

Questo nuovo adempimento, che da molti viene considerato come un ritorno "mascherato" dei vecchi *Elenchi clienti e fornitori*, già più volte introdotti e poi soppressi, riguarda dunque le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, fornite o ricevute, il cui valore imponibile sia almeno pari a euro 3.000 o il cui corrispettivo lordo (compresa Iva ordinaria) ammonti almeno a euro 3.600.

Restano **escluse** dall'obbligo di cui parliamo le operazioni già "monitorate" in altro modo dal fisco, come – ad esempio – le importazioni e le esportazioni, nonché le operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (i cosiddetti *Paesi "black list"*), le quali sono oggetto di apposite comunicazioni telematiche da effettuare con cadenza mensile o trimestrale.

Sono altresì escluse le operazioni nei confronti dei consumatori finali quando il pagamento sia effettuato mediante *carte di credito* (anche prepagate) o con *carte di debito*.

MODULO D

La contabilità generale
delle imprese mercantili

U.D. 1

La fase costitutiva
delle imprese individuali

Aggiornamenti
ONLINE

Paragrafo 1

La costituzione dell'impresa:
aspetti giuridico-amministrativi
pag. 324

La Comunicazione unica d'impresa

U.D. 1 pag. 324

Queste righe sostituiscono la parte relativa alle formalità amministrative della costituzione di un'impresa, compreso il punto intitolato Il progetto "un'impresa in un giorno".

Il modello AA 9/8 - Dichiarazione di inizio attività, Variazione dati o Cessazione di attività ai fini Iva, riportato alla pag. 325, non è più in uso.

Per la costituzione e l'avvio di un'impresa, sia essa una ditta individuale o una società, è necessario:

1. richiedere l'attribuzione della *Partita Iva* all'Agenzia delle Entrate;
2. iscrivere l'impresa nel *Registro delle imprese* e nel *R.E.A.* (Repertorio Economico Amministrativo) presso la competente Camera di Commercio;
3. assolvere gli *adempimenti INPS* ai fini previdenziali, qualora l'impresa sia tenuta all'iscrizione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il che avviene in particolare quando essa impieghi dei lavoratori dipendenti;
4. assolvere gli *adempimenti INAIL* ai fini assicurativi, qualora l'attività svolta rientri tra quelle soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per le quali, quindi, è necessaria l'apertura di una posizione assicurativa presso l'omonimo istituto.

Tali formalità, che in passato davano luogo a una pluralità di adempimenti compiuti nei confronti di enti diversi, hanno visto – a partire dal cosiddetto "decreto Bersani" del 2007 e dal progetto denominato "un'impresa in un giorno" – una progressiva semplificazione, fino alla generalizzata introduzione della nuova procedura telematica detta **Comunicazione unica d'impresa**.

Dal 1° aprile 2010, infatti, è possibile espletare tutti gli adempimenti relativi all'apertura di un'impresa (nonché quelli connessi alle variazioni successive e alla cessazione dell'attività) mediante un'unica comunicazione al **Registro delle imprese**, il che comporta evidentemente un notevole *snellimento delle pratiche burocratiche*, un sicuro *risparmio di costi* e una *pronta operatività delle imprese*.

La **Comunicazione unica d'impresa** è una singola pratica digitale, formata da una serie di file, che, oltre ai dati necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro delle imprese, contiene le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative che devono essere fornite ai vari enti interessati.

Questa procedura, totalmente telematica, prevede l'utilizzo di un apposito software, denominato "**ComUnica**", scaricabile dal sito www.registroimprese.it, nonché la sottoscrizione della pratica mediante **firma digitale** e il possesso di un indirizzo di **posta elettronica certificata** (Pec).



Ricevuta la comunicazione, infatti, il Registro delle imprese:

1. spedisce automaticamente all'indirizzo di *posta elettronica certificata* dell'impresa la relativa **ricevuta**, la quale costituisce "titolo" idoneo a consentire di avviare immediatamente l'attività;
2. inoltra la comunicazione stessa agli altri enti eventualmente interessati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

Successivamente:

- entro 5 giorni, la competente Camera di Commercio comunica *l'iscrizione nel Registro delle imprese* all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa;
- entro 7 giorni, gli altri enti coinvolti effettuano le comunicazioni di loro competenza (numero di Partita Iva, posizioni previdenziali e assicurative, ecc.) sia all'impresa sia al Registro delle imprese.